



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED  
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE,  
RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI  
CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA nella seduta del 14 luglio 2020, ha esaminato ed approvato in sede referente il Progetto di Legge di iniziativa popolare "**Delle sepolture speciali di religiosi e religiose** (Modifica al Titolo III – Capo I delle disposizioni di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria del 15 marzo 1910)" accogliendo gli emendamenti riportati nel seguente testo evidenziati in grassetto o interlineati:

**DELLE SEPOLTURE SPECIALI DI RELIGIOSI E RELIGIOSE** ("MODIFICA AL TITOLO III –  
CAPO I DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA  
DEL 15 MARZO 1910")

Art.1

*(Della inumazione **sepoltura** dei religiosi e delle religiose)*

1. A parziale deroga delle disposizioni di cui al ~~Regolamento~~ **alla Legge** 15 marzo 1910 "Regolamento di Polizia Mortuaria" ed in particolare di quelle di cui al Titolo III – Capo I, i religiosi e le religiose che hanno prestato per almeno ~~10~~ **dieci** anni attività ~~al servizio della comunità~~ **nel territorio** della Repubblica di San Marino possono essere sepolti in cappelle laterali o in cripte presenti nelle chiese, ~~qualora le autorità preposte alla pubblica igiene concedano il loro parere favorevole e non sussistano impedimenti di ordine urbanistico o di altra natura.~~ **e luoghi di culto della Repubblica, ovvero in terreni attigui a chiese e luoghi di culto, ove gli stessi hanno prestato la loro attività.**
2. **Alle superiori sepolture si applicano tutte le prescrizioni riguardanti i manufatti destinati a raccogliere le salme nonché le prescrizioni dettate per le aree e fosse destinate all'inumazione previsti dalla Legge 4 febbraio 2010 n.35 e successive modifiche.**

Art.2

*(Delle **Condizioni e procedure** di per l' applicazione dell'art. 1)*

1. Le prescrizioni di cui all'articolo 1 si applicano, ~~nel caso in cui la richiesta della sepoltura nei luoghi previsti dall'articolo che precede venga effettuata da almeno 300 cittadini sammarinesi o residenti in Repubblica~~ **in mancanza di diverse disposizioni testamentarie o qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, previa autorizzazione del parente più prossimo e in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza degli stessi, mancando la quale l'Ufficiale di Stato Civile –**



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED  
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE,  
RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI  
CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

**Dirigente la Polizia Mortuaria procede a dare sepoltura secondo le ordinarie disposizioni di Polizia Mortuaria.**

**2. Per avviare l'iter procedurale, il legale rappresentante dell'Ente religioso deve presentare apposita richiesta presso l'Ufficio di Stato Civile a cui deve essere allegata la sottoscrizione da parte di almeno cento cittadini sammarinesi o residenti in Repubblica.**

**3. Qualora il luogo individuato per la sepoltura sia di proprietà dell'Eccellentissima Camera, il Congresso di Stato dovrà emanare apposita delibera autorizzativa.**

**4. Il Dirigente la Polizia Mortuaria – Ufficiale di Stato Civile rilascia il permesso di sepoltura a seguito di richiesta e ottenimento dei nulla osta emessi dal Dipartimento di Prevenzione ISS per le prescrizioni igienico-sanitarie e dall'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici per quanto attiene alle caratteristiche di idoneità del terreno e dell'area e l'assenza di vincoli urbanistici, architettonici o paesaggistici.**

**Art.3**

***(Tutela del diritto alla libertà di culto)***

**1. In conformità con quanto previsto dalla Legge 8 luglio 1974 n.59 "Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese", la presente legge si applica anche alla sepoltura per ministri di culto diverso da quello cattolico.**

**Art.3 4**

***(Entrata in vigore e ambito di applicazione)***

**1. La presente Legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione e si applica anche ai religiosi e alle religiose già deceduti a condizione che non vi siano prescrizioni igienico-sanitarie che ne impediscono l'esumazione/estumulazione anche straordinaria e il successivo trasferimento/traslazione nel luogo prescelto per la sepoltura speciale di cui alla presente legge.**

**2. Con successivo decreto delegato sono disciplinati gli aspetti applicativi della presente legge, le eventuali prescrizioni di polizia mortuaria e l'adeguamento della normativa urbanistica.**